



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 *Avv. Giorgi*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
PIEMONTE**

MEMORIA

PER IL

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (cod. fisc. 80184430587), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino (cod. fisc. 80101970012 - torino@mailcert.avvocaturastato.it), domiciliataria in via dell'Arsenale n. 21;

- *resistente* -

CONTRO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ASTI, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Jacopo Gendre;

- *ricorrente* -

* * *

Controparte ha adito l'intestato Tribunale onde ottenere
“l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare

– a) *dell'ordine di servizio del Presidente del Tribunale di Asti 7.12.2021 n. 92/2021 con il quale è stato disposto che la sola cancelleria “contenzioso civile - separazione e divorzi” del Tribunale di Asti è aperta al pubblico per ricezione in presenza e di chiamate telefoniche tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 11,00;*

– b) *della nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Asti 27.12.2021 prot. n. 3068;*

– c) *di tutti gli atti antecedenti, preordinati, preparatori, presupposti e comunque connessi”.*



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 *Avv. Giorgi*

L'esponente Avvocatura dello Stato nell'interesse dell'Amministrazione in epigrafe contesta integralmente le doglianze avversarie per le considerazioni che seguono in

DIRITTO

Controparte – dopo aver premesso: **1.** che in qualità di “ente rappresentativo della categoria degli avvocati iscritti al relativo albo, è impegnato, per quanto di sua competenza, nel miglior svolgimento possibile del ‘servizio giustizia’ nel contesto dell'emergenza epidemiologica causata dal virus denominato Covid-19. In tale contesto ha ricercato, con scarso successo, un confronto con il Presidente del Tribunale di Asti allo scopo di concordare o suggerire soluzioni organizzative che, ferme le esigenze di tutela della salute, consentissero anche l'efficace esercizio dell'attività forense indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.); **2.** che “In diverse occasioni l'Ordine degli Avvocati di Asti a mezzo dei propri organi deliberativi - Consiglio e Assemblea - ha sollevato diversi problemi in merito sia al funzionamento delle cancellerie con specifico riferimento all'accesso fisico presso le stesse sia allo svolgimento delle udienze (v. verbale dell'Assemblea dell'Ordine 7.7.2021; verbale dell'Assemblea dell'Ordine 15.10.2021; verbale dell'Assemblea dell'Ordine 29.11.2021). In particolare, nelle deliberazioni appena richiamate l'Ordine degli Avvocati di Asti ha rappresentato l'esigenza di un ritorno alla situazione pre-pandemica con riferimento alla possibilità di tenere le udienze presso gli uffici dei giudici e non più solo nelle aule dedicate.”; **3.** che “In un quadro di diminuita funzionalità il Presidente del Tribunale di Asti, senza alcun preventivo confronto con l'Ordine, ha, per contro, adottato l'ordine di servizio n. 92/2021 con il quale dispone che la cancelleria del Tribunale civile dedicata al “contenzioso civile” e alle “separazioni e divorzi” è aperta solo due ore al giorno, dalle 9,00 e alle 11,00 con eliminazione



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Adv. Giorgi

persino dell'ora dedicata agli atti urgenti e con la precisazione che al di fuori di tale orario è fatto divieto di contattare anche telefonicamente la Cancelleria. Il nuovo orario ridotto vale sia per l'accesso fisico sia per le chiamate telefoniche.

Se vi sono urgenze è necessario un previo contatto via pec con la Cancelleria (sic!).

Le altre cancellerie del Tribunale civile di Asti (ad eccezione della sola Cancelleria "volontaria giurisdizione") – vale a dire "lavoro", "fallimentare" "esecuzioni immobiliari e mobiliari" – e l'ufficio "successione - atti notori - asseverazioni" conservano l'orario di quattro ore dalle 9,00 alle 13,00" – ha impugnato l'ordine di servizio n. 92/2021 ritenuto illegittimo "perché le cancellerie del Tribunale devono essere aperte almeno quattro ore al giorno".

Più in particolare l'odierna controparte ha censurato l'impugnato provvedimento sotto il profilo della "violazione di legge in relazione agli artt. 97 e 108 Cost. nonché all'art. 162 l. 23.10.1960 n. 1196. Violazione del principio di buon andamento. Eccesso di potere per violazione della Nota del Capo dell'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia 24.11.2016" nonché in quanto "privo di motivazione e fondato su un travisamento dei fatti conseguente ad un'inadeguata ricostruzione della realtà degli uffici giudiziari: violazione di legge in relazione all'art. 97 Cost., art. 3 l. 7.8.1990 n. 241 e 162 l. 23.10.1960 n. 1196. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione di legge in relazione al principio di buon andamento" ed infine "perché è stato adottato dal Presidente del Tribunale senza alcun confronto con l'Ordine degli Avvocati di Asti: violazione di legge in relazione agli artt. 97 Cost., 7, 9 e 10 l. 7.8.1990 n. 241 e al principio di leale collaborazione tra enti pubblici".



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

Orbene, ritiene questa difesa che le censure avversarie siano del tutto prive di fondamento.

Infatti, contrariamente a quanto prenderebbe parte ricorrente, l'art. 162 della L. n. 1196/1960 *ex adverso* citato, secondo cui le cancellerie e le segreterie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, ha (come peraltro già affermato seppur incidentalmente da codesto Tribunale, v. sent. n. 2237/2007) natura di norma di organizzazione volta a disciplinare l'azione della P.A. e come tale - in disparte la sentenza ormai datata del Consiglio di Stato riportata a sostegno di quanto lamentato - suscettibile di momentanei adeguamenti onde garantire, nell'equo bilanciamento dei diversi interessi in gioco, sia la funzionalità degli Uffici Giudiziari che il rispetto dei carichi di lavoro degli impiegati in ossequio alla salvaguardia delle esigenze di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

Nel caso di specie, l'ulteriore riduzione dell'orario di apertura al pubblico della sola cancelleria civile "separazioni e divorzi", disposta dal Presidente del Tribunale di Asti, è dipesa unicamente della gravissima carenza di organico in cui versa il Tribunale stesso.

Il Presidente, al fine di garantire la copertura di tutti gli uffici si è visto costretto a ridurre parzialmente, l'orario di apertura al pubblico di una delle cancellerie del settore civile (separazioni e divorzi), preservando in ogni caso le esigenze di celerità connesse al tempestivo espletamento dell'attività forense secondo le modalità meglio descritte nella relazione a firma dello stesso Presidente che si deposita in atti (doc. 1).



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

In particolare, come riportato nella menzionata relazione, “L’organico teorico del personale amministrativo, per il Tribunale di Asti, escludendo le funzioni di operatore ed ausiliario non rilevanti ai fini che qui interessano, prevede (...) 3 direttori, 19 funzionari, 9 cancellieri esperti, 17 assistenti giudiziari (totale 48).

In concreto al momento sono presenti (assommando sia sezione civile che penale e settore amministrativo segreteria di presidenza) solamente 2 direttori, 12 funzionari, 8 cancellieri, 10 assistenti (totale 32, scopertura del 33% circa).

Si sopperisce, almeno in parte, con le applicazioni ed infatti nell’elenco del personale in servizio figurano alcuni nominativi di persone che sono state applicate con provenienza da altri uffici: Danusso Laura, funzionario, dal Giudice di Pace alla segreteria di presidenza del Tribunale ma part time; Patti Sabrina e Rushaj Paola provenienti dall’Unep, alla sezione penale”.

Nell’organico complessivo del personale dipendente del Tribunale vi è dunque, allo stato, una scopertura di circa il 29% che si andrà aggravando nei prossimi mesi in previsione di alcuni (almeno tre) pensionamenti ed altrettanti trasferimenti già richiesti.

Nella segreteria di Presidenza, da novembre in poi, sono venute a mancare ben tre unità (una trasferitasi definitivamente all’estero per ragioni di famiglia, una seconda trasferita su domanda ad altro ufficio del distretto e un’altra sottoposta ad un intervento chirurgico ed ancora in convalescenza), riducendosi così ulteriormente il personale effettivo ad una ausiliaria (che si occupa a tempo pieno del protocollo) e ad una funzionaria (che è stata già assente per un primo intervento chirurgico ed è in attesa di effettuarne un secondo).



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

La funzionaria in organico presso il Giudice di Pace, pur conservando la predetta posizione, è stata altresì applicata dal Presidente (su autorizzazione della Corte d'Appello) alla segreteria della Presidenza.

Per tale ragione, il Presidente ha dovuto spostare un'unità prelevandola dalla cancelleria civile (e non anche da quella penale atteso che il settore penale non è supportato, come noto, dal processo telematico).

La funzionaria che dirige il settore della cancelleria civile e che si occupa di contenzioso ordinario e famiglia, per far fronte a tutto il carico di lavoro, ha a sua volta chiesto ed ottenuto una riduzione dell'orario di sportello e di ricezione delle telefonate dall'esterno, portandolo da tre a due ore atteso che, giocoforza, non può gestire simultaneamente il servizio di sportello con le altre ulteriori mansioni assegnatele.

Il Presidente - ricevuta la predetta richiesta e svolta una sommaria indagine circa la consistenza dell'affluenza di Avvocati allo sportello del contenzioso ordinario (da notare che negli altri settori della cancelleria civile, ossia lavoro e previdenza, fallimenti, esecuzioni e volontaria giurisdizione, l'orario è di tre ore ma stante l'esiguità del numero di utenti che vi si recano personalmente non sono richiesti previ appuntamenti per l'accesso e l'orario è rimasto invariato) - ha ritenuto di doverla accogliere; si precisa peraltro che tale limitazione non trova applicazione rispetto agli Avvocati provenienti da altri fori, i quali vengono comunque sempre ricevuti, anche al di fuori dal nuovo orario previsto.



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

Tale disposizione si è resa necessaria per garantire, nei limiti del possibile, tenuto conto dell'esiguo personale in servizio, la migliore efficienza dell'ufficio.

Preme rilevare che, analoga carenza di organico riguarda il personale di cancelleria civile dell'ufficio del Giudice di Pace (seguito e gestito direttamente dal Presidente in qualità di coordinatore senza deleghe ad altri) che vede impiegati: un funzionario (applicato *part time* alla segreteria di Presidenza per necessità), due assistenti (uno che si occupa del settore penale e l'altro che si occupa della parte amministrativa), una persona con qualifica di cancelliere (che è distaccata da un Comune della Provincia e dunque a termine e che si occupa del settore civile), un'operatrice (con notevoli riduzioni lavorative per motivi di salute) ed infine un'ausiliaria.

Il settore civile, in buona sostanza, è gestito da un'unica unità, che ovviamente, non può ricevere allo sportello e contemporaneamente lavorare le pratiche. In ragione di ciò è stato necessario stabilire dei tempi in cui dover fissare gli appuntamenti allo sportello (analogamente a quanto già era stato previsto a seguito dell'epidemia Covid, anche al fine di mantenere il distanziamento tra le persone).

Va però precisato che tale sistema non si applica agli atti urgenti, per i quali gli Avvocati vengono sempre ricevuti.

Orbene, tenuto conto di quanto sopra e considerato l'organico in servizio effettivo presso il Tribunale di Asti, è evidente che nessuna censura può essere mossa all'impugnato provvedimento, atteso che è stata disposta un'organizzazione il più possibile compatibile con i mezzi attualmente a disposizione al fine di garantire un equo



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

bilanciamento tra tutte le opposte esigenze in rilievo (lavoro del personale dell'Amministrazione da una parte e lavoro della classe forense dall'altra).

* * *

Del pari infondata è la lamentata mancata partecipazione del Consiglio dell'Ordine al procedimento amministrativo.

Contrariamente, infatti, a quanto *ex adverso* affermato, hanno avuto luogo diverse interlocuzioni e diversi incontri tra il Presidente e membri del Consiglio dell'Ordine durante gli ultimi mesi.

In particolare, preme segnalare, per ragioni di completezza dialettica, che dallo scorso mese di giugno il Presidente è stato più volte contattato dai membri del Consiglio dell'Ordine, ricevendo, negli incontri svoltisi, a più riprese inviti ad annullare le disposizioni adottate durante l'emergenza pandemica (ad es. contingentamento delle persone in aula, necessità di previo appuntamento per l'accesso alle cancellerie del Giudice di Pace, udienze civili tenute dai Giudici nelle aule del piano terra, al pari di quelle penali e così via).

Per quanto riguarda la problematica delle udienze dei Giudici civili, poiché nel Tribunale di Asti vi sono aule capienti ed in numero sufficiente, il Presidente non ha mancato di esternare fin da subito la propria intenzione di disporre, anche terminata la pandemia, che le stesse (quantomeno quelle in cui sono presenti oltre agli avvocati altri soggetti quali testimoni, periti, interpreti oltre che quelle di discussione) continuassero a svolgersi nelle aule del piano terra, riservandosi di autorizzare la celebrazione delle udienze nelle quali vi è la presenza dei soli Avvocati negli uffici dei singoli Giudici.



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

Tale prospettazione, mentre è stata accolta con particolare approvazione dalla maggior parte dei Giudici del Tribunale, ha creato non pochi malumori e lamentele da parte del COA che ha continuato a chiedere che venisse disposta la celebrazione delle udienze nelle stanze dei Giudici.

Altro punto di doglianza è stato quello relativo al sistema di accesso alla cancelleria civile dell'ufficio del Giudice di Pace.

Anche in questo caso, nel rispetto della dialettica, tra le diverse soluzioni prospettate, vi è stata anche quella di prevedere la possibilità per gli Avvocati che non vogliono seguire il sistema di richiesta di appuntamenti di depositare atti o ritirare copie precedentemente ordinate direttamente presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine che, per il tramite del suo personale, provvede ogni giorno alla consegna o al ritiro presso la cancelleria civile del Giudice di Pace (il problema non si pone per il settore penale essendo minore il numero degli Avvocati che hanno necessità di accedervi).

Con tale sistema il personale di cancelleria addetto è riuscito a gestire meglio gli appuntamenti e ad evitare code allo sportello, in ossequio anche alle disposizioni dettate per far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

Orbene, da quanto sopra emerge all'evidenza che alcuna violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo è ravvisabile nel caso in esame, come emerge anche dalla documentazione prodotta.

Invero, il Presidente del Tribunale, nella dialettica tra le parti, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio connesse, si ripete,



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

all'evidente grave carenza di organico nonché alla pandemia in corso, si è semplicemente visto costretto ad assumere conclusioni diverse rispetto a quelle prospettate da parte ricorrente, facendo il possibile, nella situazione data, per contemperare le esigenze e la funzionalità del servizio con gli interessi dell'utenza.

* * *

Infine, quanto alla domanda cautelare, ritiene questa Avvocatura che la stessa non sia sorretta affatto dai presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Come noto, affinché possa essere accolta la domanda cautelare proposta non basta la mera affermazione dell'irreparabilità del pregiudizio ma occorre che lo stesso sia supportato da circostanze specifiche e documentate.

Nel caso di specie, ed in tal senso soccorre la stessa lettura del ricorso avversario, il lamentato pregiudizio non appare assistito dai requisiti della gravità e della irreparabilità dell'asserito danno.

Controparte, infatti, a sostegno della pretesa rimozione immediata dell'ordine di servizio impugnato, nulla ha addotto quanto a pregiudizi concreti sofferti a seguito della parziale riduzione dell'orario di apertura al pubblico della cancelleria civile - separazioni e divorzi.

Il servizio di cancelleria è garantito, le urgenze non sono affatto sottoposte a limitazioni per cui ogni Avvocato, senza necessità di appuntamento alcuno, può rivolgersi all'Ufficio di interesse per il disbrigo delle pratiche necessarie.

* * *

Tanto premesso, si confida nell'accoglimento delle seguenti



Avvocatura dello Stato

CT 352/22 Avv. Giorgi

CONCLUSIONI

“In via preliminare, respingersi la domanda cautelare avversaria in quanto priva dei presupposti di legge.

In ogni caso, nel merito, rigettarsi il ricorso poiché infondato.

Con vittoria delle spese di lite”.

* * *

Si depositano i seguenti documenti:

1. relazione del Presidente del Tribunale di Asti;
2. situazione aggiornata del personale amministrativo del Tribunale di Asti;
3. estratto verbale assemblea straordinaria COA del 20.12.2021.

* * *

Torino, 7 febbraio 2022

Marusca Giorgi *Avvocato dello Stato*